

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CONFRONTO"

Art.1

E' costituita a Modica l'Associazione Culturale Provinciale, per la società e per lo sviluppo, denominata "CONFRONTO" senza fine di lucro e con durata illimitata.

Art.2

L'Associazione ispira la propria attività ai principi della scuola cristiano-sociale e si propone le seguenti finalità:

- tutelare e promuovere lo sviluppo delle condizioni sociali, culturali, professionali ed economiche dei soci;
- realizzare occasioni di dialogo e di confronto su questioni locali, per accrescere la coscienza civica di ogni cittadino e per la formazione di una valida classe dirigente;
- affrontare le problematiche del territorio favorendo l'adozione di interventi risolutivi;
- curare le tematiche locali coinvolgendo gli associati ed i cittadini nelle azioni promosse ed attivate dall'Associazione e nelle scelte da essa operate;
- rappresentare e tutelare i cittadini e gli imprenditori associati nei rapporti con le Istituzioni e con la Pubblica Amministrazione;
- promuovere iniziative a favore dei consumatori e degli utenti anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con organismi istituiti, riconosciuti ed operanti a norma di Legge;
- istituire e gestire "Sportelli Civici" al servizio dei cittadini associati assicurando agli stessi, per quanto possibile ed attraverso i soci collaboratori volontari, ogni utile consulenza ed ogni necessaria assistenza;
- valorizzare e promuovere il territorio, le sue ricchezze e tutto ciò che su di esso insiste e si produce;
- organizzare conferenze incontri, convegni, seminari, studi, per individuare ed approfondire problematiche di carattere sociale, politico, amministrativo, sanitario, economico, ambientale, ecc. per la formulazione di proposte utili alla crescita civile della società e per lo sviluppo del territorio;
- curare la pubblicazione e la diffusione di riviste, di testi, di giornali periodici e di materiale divulgativo per finalità informative, formative e promozionali;
- effettuare studi e ricerche e collaborare per il migliore utilizzo di tutte le risorse e per il più proficuo sfruttamento delle diverse opportunità locali;
- concorrere alla diffusione delle attività sportive e ricreative anche attraverso la gestione di impianti e la organizzazione di eventi;
- collaborare con altri soggetti, pubblici o privati, per la difesa degli interessi e per lo sviluppo economico e sociale locale.

Art. 3

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art.2, l'Associazione può federarsi od associarsi ad altro soggetto associativo avente uguali scopi; può altresì chiedere, incassare e gestire contributi Privati e/o pubblici.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione tutti i cittadini che ne condividono gli scopi, che accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e che si dichiarano disponibili a concorrere al raggiungimento delle finalità sociali.

Art. 5

Per l'adesione all'Associazione gli interessati debbono presentare domanda al Consiglio Direttivo che decide in modo inappellabile entro trenta (30) giorni. Trascorso tale termine, in mancanza di una comunicazione di diniego, la domanda si intende accolta.

Art.6

Il socio ammesso è tenuto a versare la quota associativa annualmente fissata dall'Assemblea. I soci possono essere:

- Ordinari (versano la quota ordinaria annualmente fissata dall'Assemblea)

- Collaboratori volontari (versano la quota ordinaria e sono impegnati a prestare, a favore degli altri soci e dell'Associazione, la loro opera professionale a titolo gratuito)
- Sostenitori (oltre alla quota ordinaria erogano contributi volontari a favore della Associazione)
- Onorari (scelti fra persone che per professionalità, competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed alla efficienza dell'Associazione).

Art.7

E' escluso dall'Associazione il socio che:

- rassegna le proprie dimissioni volontarie;
- non versa, entro i termini fissati, la quota associativa;
- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- reca danno morale o materiale all'Associazione;
- abbia interessi concorrenti e/o contrastanti con quelli dell'Associazione;
- non adempie agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.
- non rispetta gli indirizzi deliberati democraticamente dagli organi statutari dell'Associazione.

Il socio escluso decade da qualsiasi carica o funzione in seno alla Associazione.

Art. 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente
- il Segretario
- il Collegio dei Probiviri.

Art.9

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola col versamento delle quote di cui art.6. Essa è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presidenti in tal senso delegato dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto contabile. La convocazione dell'Assemblea può essere deliberata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo (1/3) dei Soci aventi diritto al voto ed in regola col versamento della quota sociale.

Art.10

Della convocazione dell'Assemblea va data comunicazione ai Soci mediante avviso pubblicato nell'Albo presso la sede dell'Associazione almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione della sede, della data e dell'ora della seduta, degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nonché la data e l'ora della seduta in seconda convocazione. Per la validità dell'Assemblea occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei votanti. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Art.11

Spetta all'Assemblea:

- eleggere fra i soci i componenti elettivi del Consiglio Direttivo della Associazione
- eleggere il Collegio dei Probiviri dell'Associazione;
- esaminare, discutere ed approvare il resoconto contabile preparato dal Collegio Direttivo;
- determinare la quota associativa annua;
- fissare le linee strategiche e programmatiche dell'Associazione;
- deliberare la scelta di far federare o far aderire l'Associazione ad altre Associazioni, a Movimenti od Unioni aventi le stesse finalità,

L'Assemblea, per meglio raggiungere gli scopi sociali, può istituire nel suo seno, dipartimenti settoriali la cui attività viene svolta nel rispetto del regolamento approvato su proposta del

Consiglio Direttivo. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate in apposito verbale redatto dal Segretario dell'Associazione o, in mancanza, da uno dei soci individuati dalla stessa Assemblea all'inizio di ciascuna seduta.

Art.12

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti da 5 a 15 eletti dall'Assemblea, dai responsabili delle Sedi Territoriali. Esso dura in carica tre anni. Per i Componenti è prevista la decadenza (con surroga effettuata dal Consiglio con la cooptazione di altro socio e successiva ratifica dell'Assemblea) in caso di assenze ripetute di cui almeno tre consecutive, senza giustificati motivi. Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipano, con ruolo consultivo, i coordinatori dei dipartimenti settoriali operanti nell'ambito dell'Associazione.

Art.13

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e da uno a tre Vice-Presidenti ed ha i seguenti compiti:

- formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci e curare l'esecuzione delle decisioni da questa adottate;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione o sui motivi di esclusione dei Soci;
- assumere tutte le iniziative mirate al raggiungimento delle finalità dell'Associazione nel rispetto dello Statuto e delle indicazioni eventualmente deliberate dall'Assemblea;
- Proporre all'Assemblea il Regolamento per la istituzione dei dipartimenti settoriali;
- deliberare la richiesta dei contributi ad Enti ed Istituzioni per il conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- amministrare e dirigere l'Associazione in conformità alle disposizioni legislative, statuarie ed alle eventuali direttive deliberate dall'Assemblea;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- preparare i resoconti contabili da sottoporre, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci;
- emanare eventuali Regolamenti interni se ritenuti necessari per il migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione
- nominare il Segretario-Tesoriere dell'Associazione;
- deliberare il trasferimento della sede e/o la istituzione o chiusura di sedi locali.

Art.14

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti: in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art.15

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione ed ha la firma sociale. In caso di sua assenza o di suo impedimento, lo sostituisce uno dei Vice-Presidenti espressamente delegato.

Art.16

Il Segretario Tesoriere cura gli aspetti operativi, tecnici ed amministrativi dell'Associazione. Tiene il registro dei soci e redige i verbali relativi alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura il tesseramento ed è il cassiere dell'Associazione

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia per i soci ed è chiamato a derimere ogni eventuale controversia all'interno dell'Associazione; è composto da tre membri eletti anche fra non soci dell'Assemblea. I Probiviri eleggono fra di loro il Presidente del Collegio, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.18

Tutte le cariche sociali vengono ricoperte e svolte a titolo gratuito

Art.19

Le risorse economiche ed il Patrimonio dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote associative decise annualmente dall'Assemblea;
- dalle quote aggiuntive dei soci sostenitori
- da eventuali contributi, donazioni, lasciti, elargizioni, ecc.
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti.

Art.20

L'Esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.21

Qualsiasi modifica al presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione possono essere deliberate col voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art.22

Per quanto non previsto e regolato dal presente Statuto si fa riferimento a quanto sancito dalle vigenti disposizioni di legge.